

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
Nn. 35, 34, 36 e 37-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(RELATORE CECCANTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 2012

SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori Paolo FRANCO, ADRAGNA e CICOLANI

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell’articolo 16-*bis*, in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari (*Doc. II, n. 35*)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2012

—————

E SULLE

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Modifiche degli articoli 14, 15 e 16, nonché introduzione dell'articolo 16-*bis* del Regolamento del Senato, concernenti la disciplina della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari (*Doc. II, n. 34*)

d'iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2012

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato in materia di statuto, rendiconto, bilancio e contributi ai Gruppi parlamentari (*Doc. II, n. 36*)

d'iniziativa del senatore ASTORE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2012

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato in materia di statuti e bilanci dei Gruppi parlamentari (*Doc. II, n. 37*)

d'iniziativa dei senatori MAZZATORTA e MURA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2012

delle quali la Giunta per il Regolamento propone l'assorbimento nella proposta di modificazione n. 35

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Proposte di modificazione del Regolamento:		
– n. 35, testo d’iniziativa dei senatori Paolo Franco, Adragna e Cicolani e testo proposto dalla Giunta per il Regolamento	»	6
– n. 34, d’iniziativa dei senatori Belisario ed altri	»	10
– n. 36, d’iniziativa del senatore Astore	»	12
– n. 37, d’iniziativa dei senatori Mazzatorta e Mura	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – La portata del testo approvato dalla Giunta per il Regolamento in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari, nelle sue linee principali, è rimasta quella del complesso normativo redatto dai colleghi Senatori Questori (*Doc. II, n. 35*).

L'impianto generale del testo proposto all'Assemblea del Senato può riassumersi come segue: i primi due articoli intervengono a modificare l'articolo 15 e l'articolo 16 del nostro Regolamento; viene poi introdotto un articolo 16-*bis*; infine, l'articolo 4 della proposta prevede l'entrata in vigore della modifica regolamentare e il decorso degli effetti.

Le principali innovazioni, che entrerebbero in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, possono illustrarsi come segue.

Il vigente articolo 15 del Regolamento del Senato verrebbe modificato disciplinando in modo innovativo l'organizzazione dei Gruppi e gli atti che presiedono al loro funzionamento.

Si è preferito abbandonare la denominazione di *statuto*, poiché il termine regolamento appare conforme alla terminologia impiegata all'articolo 53, comma 7, del Regolamento del Senato. Inoltre, depone in tal senso la natura complessa dei Gruppi medesimi per un verso riconducibili alle associazioni private, per l'altro contraddistinti da indubbe caratteristiche pubblicistiche. Pertanto non è sembrato opportuno mutare nome all'atto fondamentale che disciplina la vita di ciascun Gruppo, nome stabilizzato come «regolamento» anche negli ordinamenti direttamente comparabili a quello italiano, mentre il termine «statuto» è tradizionalmente impiegato dai partiti politici.

La Giunta per il Regolamento ha altresì introdotto il principio per cui l'Assemblea di ciascun Gruppo approva il proprio regolamento il quale, oltre ad essere trasmesso alla Presidenza, viene pubblicato sul sito *internet* del Senato.

Del pari, l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea di ciascuna compagine di Senatori è stata ritenuta una garanzia procedurale e di ulteriore trasparenza.

Su queste due ultime scelte è opportuno soffermarsi. Rispetto al testo di modifica regolamentare recentemente approvato dalla Camera dei deputati, la modifica dell'articolo 15 del regolamento del Senato prevede anche l'onere dell'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea di ciascun Gruppo. Assunto il presupposto che il documento necessario al finanziamento dell'istituzione dipende dai singoli Senatori aderenti, è apparsa del tutto condivisibile la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di affidare proprio al *plenum* assembleare l'approvazione del rendiconto, senza però irrigidire ulteriormente tale scelta con l'indicazione di *quorum* che, se del caso, potranno essere stabiliti nei singoli regolamenti. È per questa logica sistematica che è stata anche inserita esplicitamente la citata disposizione per cui anche il regolamento è approvato dall'Assemblea di Gruppo.

Infine, ai sensi del nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 15, il regolamento dei Gruppi parlamentari dovrà indicare, tra l'altro, gli organi interni responsabili della gestione amministrativa e della contabilità; poi, il principio di trasparenza, che vale per tutti i documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, è stato esteso anche ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale.

Discostandosi dalla scelta adottata dalla Camera dei deputati, non è sembrato invece opportuno indugiare in definizioni della natura dei Gruppi parlamentari. La Giunta per il Regolamento si è soffermata ampiamente sul punto e si è convenuto che i tentativi definitivi avrebbero posto problemi interpretativi. Tanto più che non si intende nella sostanza operare alcun cambiamento di natura che giustificerebbe tale scelta. Si tratta solo di modifiche incrementali delle disposizioni regolamentari atte a favorire la trasparenza dell'attività e dei documenti di bilancio.

L'articolo 16 del Regolamento del Senato come modificato dalla Giunta per il Regolamento incide sui locali, le attrezzature e le risorse destinate ai Gruppi parlamentari.

Il testo prevede ora una ripartizione differenziata delle risorse: quando si tratta di locali, attrezzature e di una dotazione minima per il personale, i criteri di attribuzione sono due: le esigenze di base comuni ai Gruppi e la consistenza numerica; quando invece si disciplina il finanziamento annuale onnicomprensivo (scelta che garantisce chiarezza sistematica) il criterio è solo la proporzionalità alla consistenza numerica, in modo da evitare di incentivare, di fatto, la frammentazione dei Gruppi parlamentari.

È il Consiglio di Presidenza con proprie deliberazioni a definire le possibili destinazioni delle spese dei Gruppi: il Regolamento del Senato però le limita esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare, alle attività politiche connesse con quella parlamentare, in relazione a funzioni di studio, editoria, comunicazione, spese per funzionamento di organi e strutture, compreso il personale.

La principale differenza rispetto alla Camera dei deputati - e non poteva essere altri-

menti data l'impostazione generale del Regolamento di questa Assemblea - è che non vi è una disciplina volta a tutelare le componenti politiche del Gruppo misto.

Si propone poi un nuovo articolo 16-*bis* che prevede le modalità e i termini di approvazione del rendiconto di esercizio annuale rinviandone la fissazione ad apposite deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Per garantire trasparenza e correttezza, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica.

In caso di irregolarità le somme ricevute devono essere restituite. La sanzione è particolarmente dura, ma appare inevitabile, poiché in mancanza il carattere deterrente delle norme introdotte si affievolirebbe in modo significativo.

Completano il quadro, infine, rigorose disposizioni di dettaglio volte a regolare le conseguenze derivanti dallo scioglimento dei Gruppi o dalla fine della legislatura.

Queste norme dell'articolo 16-*bis* sono sostanzialmente speculari a quelle approvate dalla Camera dei deputati.

In conclusione, non si può non rilevare con soddisfazione l'ampio consenso sugli esiti dell'esame svolto in Giunta per il Regolamento. Queste puntuali migliorie apportate ad un testo che già meritava, nella sua stesura iniziale, il massimo apprezzamento, ne renderanno più efficace la portata e il valore, nella prospettiva di rinsaldare il principio di trasparenza delle regole e garantire la responsabilità di gestione delle risorse da parte dei Gruppi parlamentari.

CECCANTI, *relatore*

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PAOLO FRANCO,
ADRAGNA E CICOLANI

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari

Art. 1.

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Lo statuto è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto e gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina le risorse alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione dello statuto».

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identica:*

«3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, **l'Assemblea di** ciascun Gruppo approva **un regolamento**, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. **Il regolamento** è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. **Il regolamento** indica in ogni caso **nell'Assemblea del Gruppo** l'organo competente ad approvare il rendiconto; **individua** gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina le risorse alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione **del regolamento**».

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Paolo Franco, Adragna e Cicolani*)

Art. 2.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per i loro scopi istituzionali, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato. Tali contributi, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, sono determinati in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati dai Gruppi esclusivamente all'attività parlamentare e alle attività di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici».

Art. 3.

1. Nel Capo IV, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*). - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 2.

1. *Identico:*

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e risorse destinati ai Gruppi parlamentari*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, **per l'esplicazione delle loro funzioni**, è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e **di una dotazione minima di risorse relative al personale secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo è altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, per le finalità di cui al comma 2.**

2. **Le risorse a carico del bilancio del Senato complessivamente erogate in favore dei Gruppi parlamentari, come determinate e definite in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinate dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».**

Art. 3.

1. *Identico:*

«Art. 16-bis. - (*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*). - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Paolo Franco, Adragna e Cicolani*)

mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo e destinate alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione legale la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e redige una relazione sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e della relazione della società di revisione di cui al comma 2.

4. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

5. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 4.

6. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, **i Gruppi si avvalgono di** una società di revisione legale, **selezionata dal** Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili **ed esprime un giudizio** sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'**Assemblea del Gruppo e del giudizio** della società di revisione di cui al comma 2.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Paolo Franco, Adragna e Cicolani*)

Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le scadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori.

8. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa».

Art. 4.

1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e acquista efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le scadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori **e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.**

8. *Identico.*

9. La quota non spesa e restituita di cui al comma 8 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute».

Art. 4.

Identico

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 34**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BELISARIO ED ALTRI

Art. 1.*(Modifica all'articolo 14 del Regolamento del Senato)*

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Senato, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio del Senato le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività»;

b) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari».

Art. 2.*(Modifica all'articolo 15 del Regolamento del Senato)*

1. All'articolo 15, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente del Senato entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di

cui all'articolo 16-*bis* e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16. Lo statuto è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale».

Art. 3.*(Modifica dell'articolo 16 del Regolamento del Senato)*

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari*). - 1. Per l'espletta delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio del Senato, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 2, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 16-bis del Regolamento del Senato)

1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*) - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Senato, con indicazione del titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo del Senato.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del presente Regolamento è effettuato a cura del collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Senato a favore dei Gruppi è autorizzata dal collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

6. Il collegio dei Questori riferisce al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Qualora il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta del collegio dei Questori e comporta altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Senato e non rendicontate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 16-bis entrano in vigore non appena adottate dal Consiglio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 36**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ASTORE

Art. 1.

*(Modificazione all'articolo 15 in materia
di statuto dei Gruppi)*

1. All'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro dieci giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo adotta un proprio statuto che regola il funzionamento, l'assunzione delle cariche e le modalità di approvazione dei Regolamenti interni di cui al comma 7 dell'articolo 53. Lo statuto è trasmesso alla Presidenza del Senato che lo comunica all'Assemblea».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 16 in materia
di bilanci dei Gruppi)*

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Locali, attrezzature, contributi e bilanci dei Gruppi parlamentari)*. - 1. Ai

Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. Ciascun Gruppo redige un bilancio preventivo e un conto consuntivo delle entrate e delle spese per ogni esercizio annuale. Il Consiglio di Presidenza stabilisce con propria delibera i criteri e le finalità generali di impiego delle risorse trasferite e le modalità di rendicontazione delle corrispondenti spese sostenute. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi alla Presidenza che ne cura la pubblicazione sul sito *internet* del Senato.

3. I versamenti dei contributi di cui al comma 1 sono effettuati a condizione che i Gruppi adempiano agli obblighi di comunicazione e trasmissione di cui al comma 2 del presente articolo e di cui al comma 3-bis dell'articolo 15».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 37**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAZZATORTA E MURA

Art. 1.

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo deve dotarsi di uno Statuto che è trasmesso al Presidente del Senato entro i successivi sette giorni. Lo Statuto è redatto in forma di atto pubblico ed è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

3-ter. Lo Statuto, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza amministrativa e contabile, indica l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria e per la gestione contabile e quello competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

3-quater. Lo Statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna del Gruppo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione dello Statuto».

Art. 2.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Uso di locali, attrezzature e contributi ai Gruppi. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei Gruppi*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature ed è attribuito un contributo annuo a carico

del bilancio del Senato, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. Il Consiglio di Presidenza determina:

a) l'entità del contributo da attribuire ai Gruppi per lo svolgimento delle attività parlamentari e politiche, ivi compresi gli ambiti relativi all'informatizzazione, alla comunicazione, agli studi e alle consulenze professionali, all'editoria e alla rappresentanza, nonché per il funzionamento anche decentrato degli organi e delle strutture e per il trattamento economico del personale;

b) i tempi e le modalità di redazione e di presentazione del rendiconto annuale da parte dei Gruppi, secondo il modello predisposto dai Senatori Questori e sulla base di un apposito Regolamento di contabilità che disciplina il sistema contabile da adottare, le procedure di contabilizzazione delle entrate, delle spese e del patrimonio del Gruppo; il modello di rendiconto individua, tra l'altro, i limiti del fondo di riserva per spese impreviste ed evidenzia espressamente le risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo, con indicazione del titolo del trasferimento e relativo vincolo di destinazione;

c) le modalità di individuazione degli organismi di revisione contabile incaricati della verifica della regolare tenuta della contabilità di ciascun Gruppo, della regolare rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, della conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile e della redazione di una relazione di certificazione sul rendiconto;

d) i criteri secondo i quali i Senatori Questori, sulla base della relazione di cui alla lettera c), effettua il controllo di conformità del rendiconto di esercizio al modello di cui alla lettera b);

e) gli strumenti di pubblicità dei rendiconti dei Gruppi e dei verbali di approvazione dei rendiconti da parte del competente organo del Gruppo;

f) le sanzioni nel caso di irregolarità di redazione del rendiconto o di mancanza di

conformità dei rendiconti alle scritture e alla documentazione contabili e di inottemperanza all'obbligo di trasmissione al Presidente del Senato dello Statuto e del rendiconto annuale;

g) le modalità di restituzione all'entrata del bilancio del Senato delle risorse che, al termine di ogni legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, non siano state destinate all'attività istituzionale e politica».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed acquistano efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque a partire dall'esercizio finanziario 2013.

